



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/12 del 12.5.2010

Articolo 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Sono, inoltre, incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che ricoprono incarichi di parlamentare, assessore regionale e consigliere regionale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 2387 cod. civ.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà direttamente da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

E' riservata alla Regione Autonoma della Sardegna la nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori rimangono in carica per la durata fissata dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori designati dalla Regione Autonoma della Sardegna possono essere revocati e/o sostituiti, per giusta causa, in qualunque tempo dalla medesima Regione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e i nuovi Amministratori restano in carica fino alla scadenza degli altri.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.